

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UNITUS ACADEMY – SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i compiti istituzionali, l'organizzazione ed il funzionamento dell'*Unitus Academy* – Scuola di alta formazione, di seguito denominata UNITUS *ACADEMY*.

Art. 2

Finalità

1. UNITUS *ACADEMY* ha come finalità istituzionale l'erogazione e la gestione dell'offerta formativa di Ateneo nell'ambito della formazione *post-laurea* mediante l'istituzione e attivazione di Master di I e II livello, corsi di alta formazione, formazione professionale e aggiornamento nonché scuole di specializzazione.

Art. 3

Sede

1. UNITUS *ACADEMY* ha sede presso l'Università degli Studi della Tuscia, in Viterbo.

Art. 4

Autonomia organizzativa

1. Alla UNITUS *ACADEMY* è attribuita autonomia gestionale e organizzativa per il perseguimento degli obiettivi di propria competenza, in conformità con le disposizioni dello Statuto e nei limiti stabiliti dai regolamenti dell'Università.

Art. 5

Organi

1. Gli Organi della Scuola sono il Direttore Tecnico-scientifico (TS), il Consiglio di Sezione e l'*Advisory Board*, nominati con decreto rettorale.



Art. 6

Il Direttore Tecnico-scientifico

- 1. Il Direttore tecnico-scientifico è nominato dal Rettore tra i professori dell'Ateneo, resta in carica tre anni ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo.
- 2. Il Direttore TS è membro del Consiglio dei Direttori del Centro Integrato, ha la responsabilità gestionale e organizzativa della Scuola, convoca e presiede il Consiglio di Sezione e cura l'attuazione delle rispettive deliberazioni, promuove le attività della Scuola, provvede al funzionamento della Sezione, coadiuva il Presidente del Centro Integrato e sottopone al rispettivo Consiglio:
- a) la predisposizione del Piano delle attività annuali e i relativi obiettivi, anche sulla base delle richieste formulate dai Dipartimenti e dagli Enti pubblici e privati, nonché dell'*Advisory board*;
- b) la formulazione delle proposte relative alla Sezione, da inoltrare per la richiesta del *budget* annuale del CIA e le evidenze contabili necessarie per il Conto consuntivo di Ateneo, coadiuvato dal Segretario Amministrativo;
- c) la proposta di istituzione di Master, di scuole di specializzazione, corsi di alta formazione, corsi di formazione professionale e aggiornamento;
- d) la stipula di accordi di collaborazione, di convenzioni e contratti che abbiano per oggetto attività di formazione finanziate da soggetti pubblici e privati, da sottoporre al Presidente del CIA per la sottoscrizione, nel caso in cui quest'ultimo non abbia delegato tale funzione al Direttore tecnico-scientifico della sezione.
- e) la nomina di un Vicedirettore che supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di suo impedimento.
- f) una relazione annuale sulle attività svolte da trasmettere al Presidente del CIA.

Art. 7

Consiglio di Sezione

1. Il Consiglio di Sezione è composto dal Direttore T.S. e da un docente per ciascun Dipartimento. Partecipano alle adunanze, con funzioni consultive, i Direttori di Master di I e II livello e delle Scuole di Specializzazione istituiti presso la Scuola. I componenti



del Consiglio per ciascun Dipartimento, fatto salvo il Direttore, restano in carica tre anni solari. In caso di dimissioni o altro impedimento definitivo di un componente, il Direttore provvede agli adempimenti necessari al fine della sua sostituzione e il nuovo nominato resta in carica fino al compimento del mandato del Consiglio di Sezione.

- 2. Il Consiglio delibera, su proposta del Direttore tecnico-scientifico:
- a) gli obiettivi della Scuola e il correlato Piano delle attività; a tal fine può deliberare, su proposta del Direttore Tecnico-scientifico, accordi di collaborazione, convenzioni e contratti che abbiano per oggetto attività formative e di servizio finanziate da soggetti pubblici e privati;
- b) la proposta di istituzione di Master, di scuole di specializzazione, corsi di alta formazione, corsi di formazione professionale e aggiornamento;
- c) la proposta di *budget* annuale e i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati alla Sezione comunicandoli al Centro Integrato;
- d) l'assegnazione delle attività di organizzazione e responsabilità del progetto formativo di cui all'art. 9, di docenza e di tutoraggio per i singoli progetti formativi e i relativi compensi nel rispetto della normativa vigente e secondo i criteri fissati dal Consiglio di amministrazione;
- e) in merito alle altre proposte del Direttore T.S. di cui all'art. 6, comma 2.

Art. 8

Advisory board

- 1. Il Presidente dell'*Advisory board* è nominato dal Rettore tra i professori dell'Ateneo, resta in carica tre anni ed è rinnovabile per un solo mandato consecutivo. Il Presidente dell'*Advisory board* può partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Sezione.
- 2. I componenti dell'*Advisory board* sono nominati dal Rettore, su proposta del Consiglio di Sezione, tra i docenti che operano presso l'Università della Tuscia o presso Atenei o Enti convenzionati nonché tra esperti, professionisti e dirigenti della PA non operanti presso Atenei o Enti convenzionati, la cui comprovata attività scientifica e di ricerca contribuisca in modo rilevante al raggiungimento degli obiettivi della Scuola. I



componenti dell'*Advisory board* svolgono le attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni, salvo rinnovo.

3. L'Advisory board svolge attività consultiva e si riunisce, su convocazione del Direttore TS per discutere dei temi oggetto di proposte di formazione, contribuendo alla definizione puntuale degli indirizzi, dei contenuti e dei piani formativi, ed esamina la domanda di formazione presente nel mercato di riferimento, sia in termini aree di competenze che di fabbisogno di sviluppo.

Art. 9

Responsabile del progetto formativo

- 1. Per ciascun progetto formativo realizzato dall'UNITUS *ACADEMY* è individuato un Responsabile del progetto formativo (RPF) che assume la responsabilità scientifica e organizzativa delle attività. Il soggetto individuato come RPF coincide con il Direttore del Master o del Corso di formazione.
- 2. Spetta al RPF, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi master e del Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione e *summer/winter school*:
- a) l'organizzazione complessiva del corso, garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche, inclusa la tenuta dei registri, e la conservazione dei relativi documenti nonché l'assicurazione di qualità, nel rispetto delle norme di Ateneo.
- b) proporre al Consiglio di sezione i docenti che svolgeranno le attività didattiche inclusi nell'albo di cui all'art. 11 del presente Regolamento attingendo a competenze e risorse interne dell'Ateneo o a esperti di enti esterni pubblici e privati, nazionali e internazionali.
- c) curare con gli uffici il bilancio finanziario del progetto formativo, inclusi gli atti di iscrizione e convenzione e redigere la relazione finale delle attività svolte entro 30 gg dalla fine del progetto formativo, anche con riferimento ai fondi residui.

Art. 10

Finanziamento

1. UNITUS ACADEMY è finanziata mediante i proventi derivanti dalle iscrizioni,



dall'attività svolta per conto terzi, convenzioni e progetti di ricerca anche su bandi nazionali e internazionali, da eventuali trasferimenti di Ateneo deliberati dal Consiglio di Amministrazione e dei Dipartimenti per richiesta di servizi specifici.

Costituiscono costi del Progetto formativo i compensi per il RPF, per i docenti, per il personale tecnico amministrativo e per i *tutor*, fissati nel rispetto dei criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, dal Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi Master e dal Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizi e di formazione nonché le spese per materiale utile ai corsi, incluse pubblicazioni, le spese per missioni per attività svolta presso altre sedi e per la comunicazione istituzionale.

Art. 11

Albo docenti e tutor

- 1. Nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi master e nel Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione e summer/winter school, può essere istituito, previo avviso pubblicato sul sito web dell'Ateneo, un "Albo docenti dell'UNITUS ACADEMY" dal quale attingere per la copertura degli insegnamenti previsti nei corsi.
- 2. I soggetti che intendano iscriversi all'Albo presentano apposita istanza, secondo le indicazioni fornite nell'avviso di cui al comma 1. Il Consiglio valuta le domande pervenute ai fini dell'iscrizione all'Albo.
- 3. Possono far parte dell'Albo docenti anche i professori e i ricercatori dell'Università della Tuscia che prestino il loro consenso, una volta soddisfatti i compiti didattici nei corsi di studio; gli stessi possono essere retribuiti una volta assolti gli obblighi d'impiego previsti per l'Ateneo.
- 4. Il Consiglio di sezione, su proposta del RPF, approva gli incarichi di docenza nel Corso secondo quanto previsto nei Regolamenti di cui al comma 1.
- 5. I commi 1, 2 e 4 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, all'albo dei *tutor*.



Gestione dei fondi

- 1. La gestione amministrativa e di *budget* dell'UNITUS *ACADEMY* è assicurata dalla Segreteria Amministrativa del Centro Integrato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento del CIA.
- 2. La scelta in ordine alla destinazione delle risorse inserite nella Unità Previsionale di base della sezione nel *budget* del CIA spetta all'UNITUS *ACADEMY*.
- 3. UNITUS *ACADEMY* propone l'ordinazione della spesa al Presidente del Centro Integrato ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Regolamento del CIA.
- 4. Per le prestazioni di servizi a favore di utenti interni ed esterni all'Università, UNITUS *ACADEMY* applica le tariffe deliberate dal Consiglio di Sezione, nel rispetto della normativa di Ateneo.
- 5. I proventi derivanti dalle attività di servizi rimangono acquisiti nell'UPB di UNITUS *ACADEMY*, fermo restando quanto previsto per le spese generali dal Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi Master.

Art. 13

Ammissione di Enti in convenzione

- 1. Possono entrare a far parte della Scuola Istituti di istruzione superiore e Enti Pubblici, mediante formale richiesta da inoltrare al Direttore Tecnico-scientifico. Le richieste vengono sottoposte al Senato Accademico, previo parere del Consiglio della Sezione e dell'*Advisory board*.
- 2. Nel caso di formale adesione alla Scuola, l'ente aderente propone un proprio rappresentante nell'ambito dell'*Advisory board* che resta in carica fino alla cessazione della convenzione che regola i rapporti tra l'Ente aderente e la Scuola.

Art. 14

Norme finali

1. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente e, in particolare, al Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dei corsi master e al Regolamento dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, di formazione e *summer/winter school*.



2. Le richieste di modifica al presente regolamento sono presentate dai membri del Consiglio di Sezione e sono approvate ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.